

## SUI PROGETTI DI INTRODUZIONE DEL DELITTO DI TORTURA IN DISCUSSIONE PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI

*Parere reso nel corso dell'audizione svoltasi presso la Commissione giustizia  
della Camera dei Deputati il 24 settembre 2014*

di Francesco Viganò

SOMMARIO: 1. Sulla necessità di una norma incriminatrice *ad hoc* della tortura. – 2. Sui vincoli internazionali in materia di tortura. – 3. Sulla proposta di legge n. 2168, approvata dal Senato il 5 marzo 2014. – 4. Sulla proposta di legge n. 189 (13 marzo 2013, on. Pisicchio). – 5. Sulla proposta di legge n. 276 (15 marzo 2013, on. Bressa e a.). – 6. Sulla proposta di legge n. 588 (28 marzo 2013, on. Migliore e a.). – 7. Sulla proposta di legge n. 979 (17 maggio 2013, on. Gozi e a.). – 8. Sulla proposta di legge n. 1499 (7 agosto 2013, on. Marazziti e a.). – 9. Una possibile proposta alternativa.

### 1. Sulla necessità di una norma incriminatrice *ad hoc* della tortura.

Voglio, anzitutto, esprimere il mio convinto apprezzamento per i lavori in corso presso questa Commissione, miranti a introdurre finalmente nel nostro ordinamento una norma incriminatrice della tortura: una norma di cui da tempo si lamenta da più parti la mancanza<sup>1</sup>, e che espone il nostro paese a una precisa responsabilità per inadempimento dei molteplici obblighi di incriminazione che provengono dal diritto internazionale.

Soltanto a mo' di premessa dell'analisi che seguirà, conviene qui ricapitolare in estrema sintesi – rinviando per ogni dettaglio alle autorevoli indicazioni della dottrina più recente in proposito – le ragioni che spingono imperiosamente verso questo obiettivo:

---

<sup>1</sup> Cfr. da ultimi, nella dottrina più recente (e *ivi* per ult. rif.), [S. BUZZELLI, Tortura: una quaestio irrisolta di indecente attualità](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 3/2013, p. 56 ss.; [A. PUGIOTTO, Repressione penale della tortura e Costituzione: anatomia di un reato che non c'è](#), in *Dir. pen. cont.*, 17 febbraio 2014; [I. MARCHI, Luci ed ombre del nuovo disegno di legge per l'introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano: un'altra occasione persa?](#), *ibidem*, 26 maggio 2014; [A. COLELLA, La repressione penale della tortura: riflessioni de iure condendo](#), *ibidem*, 22 luglio 2014 (e in precedenza, della stessa autrice, *C'è un giudice a Strasburgo. In margine alle sentenze sui fatti della Diaz e di Bolzaneto: l'inadeguatezza del quadro normativo italiano in tema di repressione penale della tortura*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, pp. 1801 ss.

– la tortura è, purtroppo, un male dal quale il nostro paese non è immune<sup>2</sup>, come dimostrano emblematicamente i fatti della scuola Diaz e di Bolzaneto del 2001, che saranno presto vagliati anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in seguito ai numerosi ricorsi presentati dalle persone offese;

– le norme incriminatrici esistenti in materia di percosse, lesioni persone, violenza privata e abuso di autorità contro persone arrestate o detenute non consentono di applicare alle persone riconosciute responsabili pene di severità adeguata alla gravità dei fatti, dal momento che le pene previste per tali reati si collocano in una fascia in cui sono pienamente applicabili i ben noti meccanismi di 'fuga dalla sanzione' che caratterizzano i reati di gravità medio-bassa (sospensione condizionale della pena, affidamento in prova ai servizi sociali, quando non addirittura indulto o amnistia), e non appaiono pertanto idonee a esplicare un serio effetto deterrente;

– la punibilità a querela che caratterizza taluni di tale reati costituisce un ostacolo al loro accertamento, in relazione al fisiologico timore di rappresaglie avvertito di regola dalle vittime;

– la mannaia della prescrizione rischia d'altra parte di abbattersi su tutti i processi per tali reati, che prevedono l'ordinario termine di sei anni più un quarto nel caso di atti interruttivi, e che sono spesso caratterizzati da attività di accertamento complesse, come – ancora una volta – dimostra l'emblematica vicenda dei processi relativi ai fatti della scuola Diaz e di Bolzaneto.

Occorre, dunque una norma incriminatrice *ad hoc*, dotata di un quadro edittale sufficiente ad assicurare un adeguato effetto deterrente nei confronti dei potenziali rei, in maniera tale – comunque – da sottrarre il più possibile i processi al rischio della prescrizione.

## 2. Sui vincoli internazionali in materia di tortura.

Come, però, dovrà concretamente essere formulato il nuovo reato di tortura?

Indicazioni fondamentali provengono, in proposito, dal diritto internazionale<sup>3</sup>, e in particolare dalla Convenzione contro la tortura adottata in seno alla Nazioni Unite nel 1984 (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*: di seguito CAT), ratificata dal nostro paese ma mai trasposta con riguardo allo specifico obbligo di incriminazione (art. 4) delle condotte analiticamente descritte dal suo art. 1, che costituisce una vera e propria norma definitoria di ciò che secondo il diritto internazionale si deve considerare come "tortura".

La definizione contenuta in tale art. 1 è, d'altra parte, recepita sostanzialmente anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in sede di

---

<sup>2</sup> Per una emblematica rassegna di casi italiani recenti, cfr. ancora A. PUGIOTTO, *Repressione penale della tortura*, cit., § 5, e A. COLELLA, *La repressione penale della tortura*, cit., § 1.

<sup>3</sup> Per una puntuale e articolata analisi delle fonti internazionali rilevanti in materia, cfr. soprattutto A. COLELLA, *La repressione penale della tortura*, cit., § 4.

interpretazione del diritto a non essere sottoposti a tortura di cui all'art. 3 CEDU: diritto che, come meglio sottolineerò più innanzi, copre peraltro un ambito *più ampio* di quello occupato dal concetto di tortura, estendendosi anche alle *pene e ai trattamenti inumani e degradanti*, i quali *non* sono oggetto di obblighi di incriminazione: *né ai sensi della CAT* (che al suo art. 16 prevede semplicemente l'obbligo, per ciascuno Stato parte, di *prevenire* nel suo territorio altri trattamenti inumani e degradanti che non ricadono nella definizione di "tortura" di cui all'art. 1), *né ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU*, che mai ha richiesto – ad es. – che debbano essere addirittura *punite* le autorità nazionali responsabili della sottoposizione di detenuti a condizioni di sovraffollamento carcerario, che pure la Corte qualifica espressamente come "trattamento inumano e degradante".

Ai sensi dell'art. 1 CAT, dunque, costituisce tortura *"any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanction"*.

La definizione si struttura dunque:

- dal punto di vista del *soggetto attivo*, attorno alla qualifica di "public ufficiale" o di *"other person acting in an official capacity"*, estendendo però l'obbligo di incriminazione anche a soggetti *privati* che agiscono su istigazione ovvero con il consenso o l'acquiescenza degli agenti pubblici;

- dal punto di vista degli *elementi oggettivi*, attorno alla *inflizione di grave dolore o sofferenza, fisica o mentale* alla vittima, precisando peraltro – nell'ultima parte dell'art. 1 – che la definizione non copre il dolore e la sofferenza che necessariamente sono impliciti in una pena legalmente inflitta;

- dal punto di vista degli *elementi soggettivi*, attorno all'*intenzionalità* dell'infrazione di dolore e sofferenza, nonché attorno alla presenza di una serie di *finalità specifiche* che l'agente deve perseguire: la finalità di estorcere una confessione o comunque informazioni dalla vittima o da un terzo, la finalità di punire la vittima per un atto che abbia commesso o si sospetti abbia commesso, la finalità di intimidirla e di coartarne la volontà, una finalità discriminatoria.

La mancata trasposizione nel diritto interno della CAT, e segnatamente – per ciò che qui direttamente rileva – dell'obbligo di criminalizzare le condotte descritte nel suo art. 1 è oggetto di continui richiami da parte del Comitato ONU contro la tortura, che ancora nelle sue conclusioni del 2007 sulla relazione sottoposta dal governo italiano reiterava "la sua previa raccomandazione che lo Stato parte proceda ad incorporare nel proprio diritto interno il reato di tortura e ad adottare una definizione di tortura in grado di coprire tutti i requisiti contenuti nell'articolo 1 della Convenzione. Lo Stato parte dovrà inoltre fa sì che questi reati siano puniti con pene

appropriate che tengano nel dovuto conto la loro gravità, così come stabilito nell'articolo 4, paragrafo 2 della Convenzione"<sup>4</sup>.

### 3. Sulla [proposta di legge n. 2168](#), approvata dal Senato il 5 marzo 2014.

Alla luce delle esigenze politico-criminali di cui parlavo all'inizio, nonché dei vincoli posti dal diritto internazionali, cercherò ora di analizzare le proposte di legge in materia di tortura attualmente all'esame della Commissione giustizia, concentrando peraltro l'attenzione sul profilo cruciale relativo alla formulazione della norma incriminatrice e delle eventuali aggravanti, che è evidentemente pregiudiziale rispetto ai vari altri profili pure toccati dalle proposte all'esame (estensione delle immunità di diritto interno e internazionale in relazione alla tortura, divieto di espulsione o estradizione in presenza di rischio di tortura nel paese di destinazione, divieto di utilizzazione probatoria di dichiarazioni estorte mediante tortura, etc.).

Converrà, allora, prendere le mosse dalla proposta di legge n. 2168, già approvata dal Senato e sottoposta ora al vaglio della Camera dei deputati per l'eventuale approvazione senza emendamenti.

#### 3.1. Descrizione della proposta.

In base alla proposta approvata dal Senato, il nuovo delitto di tortura dovrebbe collocarsi all'art. 613-*bis* c.p., in chiusura del capo dedicato – nell'ambito dei delitti contro la persona – ai *delitti contro la libertà individuale*, e più precisamente della sezione dedicata ai delitti contro la libertà morale.

La fattispecie è qui costruita come *reato comune*, con un sensibile aggravamento di pena previsto nel secondo comma per l'ipotesi in cui il fatto sia commesso da un *pubblico ufficiale* nell'esercizio delle funzioni ovvero da un *incaricato di pubblico servizio* nell'esercizio del servizio.

L'*elemento oggettivo* del reato consiste anzitutto nel "*cagionare acute sofferenze fisiche o psichiche*", le quali si atteggiano dunque a *evento* del reato. La fattispecie è però costruita non già come reato causale puro, bensì come *reato a forma vincolata*, dal momento che l'evento deve essere cagionato, *alternativamente*, attraverso condotte integranti "*violenze o minacce gravi, ovvero mediante trattamenti inumani o degradanti la dignità umana*". Infine, la norma individua tre tassative tipologie di *soggetti passivi*, disponendo che l'evento deve essere prodotto – anche in questo caso *alternativamente* – su di una "*persona privata della libertà personale*", ovvero "*affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza*", o ancora "*che si trovi in una condizione di minorata difesa*".

---

<sup>4</sup> Conclusioni del 16 luglio 2007 del Comitato Onu contro la tortura ([CAT/C/ITA/CO/4](#)), § 5.

Nulla specifica la norma quanto all'*elemento soggettivo*. Trattandosi di delitto, l'imputazione sarà dunque a titolo di *dolo* (art. 42 c.p.), evidentemente *generico* e aperto, come d'ordinario, anche al dolo eventuale.

La *pena* edittale è quella della reclusione da tre a dieci anni per l'ipotesi di cui al primo comma.

Il *secondo comma* – che prevede invece la pena della reclusione da cinque a dodici anni nell'ipotesi in cui il soggetto attivo sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio – potrebbe essere inteso come una *circostanza aggravante*, soggetta come tale al giudizio di bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti, *ex art. 69 c.p.* (con conseguente possibilità per il giudice di neutralizzare l'aumento di pena ivi previsto, e di applicare così le pene previste dal primo comma anche nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, in caso di equivalenza o prevalenza delle eventuali attenuanti). Contro tale ricostruzione potrebbe però argomentarsi che il successivo terzo comma prevede ulteriori aggravamenti di pena calcolati in maniera percentuale sulle "pene di cui ai commi precedenti", e dunque sui distinti quadri edittali previsti dal primo e dal secondo comma. Posto, allora, che il terzo comma certamente configura altrettante circostanze aggravanti, parrebbe stravagante che il legislatore abbia inteso qui configurare altrettante... aggravanti di un'aggravante; di talché pare di dover concludere che il secondo comma intenda, in realtà, introdurre una *fattispecie autonoma di reato*. Con la conseguenza che la pena base prevista per il fatto commesso dal pubblico ufficiale e dall'incaricato di pubblico servizio sarebbe sempre quella prevista dal secondo comma (reclusione da cinque a dodici anni), e che su quella pena dovranno calcolarsi gli aumenti o diminuzioni di pena derivanti da eventuali circostanze aggravanti o attenuanti.

Il *terzo comma* prevede, dunque, tre diverse circostanze aggravanti, nelle ipotesi in cui dai fatti descritti dal primo o dal secondo comma derivino *lesioni personali comuni* (e allora: aumento delle pene *fino a un terzo*), ovvero *lesioni personali gravi* (e allora: aumento – fisso – delle pene *di un terzo*), o ancora *lesioni personali gravissime* (e allora: aumento – fisso – delle pene della metà).

Il *quarto comma*, infine, prevede la pena fissa di trent'anni di reclusione nel caso in cui dal fatto derivi la morte della persona offesa *quale conseguenza non voluta*, e la pena dell'ergastolo nell'ipotesi, invece, in cui la morte sia cagionata *volontariamente*. Non è chiaro, neppure in questo caso, se il legislatore abbia inteso configurare queste ipotesi come circostanze aggravanti ovvero come figure autonome (sottratte, in quest'ultimo caso, al giudizio di bilanciamento *ex art. 69 c.p.*), con conseguenti prevedibili incertezze nella prassi applicativa.

La proposta di legge in esame contempla poi un art. 613-*ter* c.p., che commina la pena della reclusione da sei mesi a tre anni al pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di pubblico servizio a commettere il delitto di tortura. La norma è peraltro destinata ad applicarsi soltanto nelle ipotesi in cui l'istigazione non sia accolta, ovvero sia accolta ma il delitto non sia commesso, in chiave derogatoria rispetto al principio generale di cui all'art. 115 c.p. Laddove invece

il soggetto istigato compia il fatto, entrambi risponderanno evidentemente a titolo di concorrenti nel reato *ex art. 110 c.p.*

Viene quindi previsto un nuovo comma 2-*bis* all'art. 191 del codice di procedura penale, con cui si dispone l'inutilizzabilità delle dichiarazioni o informazioni acquisite mediante tortura, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale.

Due ulteriori disposizioni concernono, infine, il divieto di espulsione o estradizione dello straniero, qualora esistano fondati motivi di ritenere che egli corra il rischio di essere sottoposta a tortura nello Stato di destinazione, e l'esclusione dell'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale per il reato di tortura.

### 3.2. *Rilievi critici.*

3.2.1. *Il problema del soggetto attivo: reato proprio o reato comune?* – Uno dei problemi cruciali posti dalla configurazione della nuova norma sulla tortura attiene alla sua configurazione come *reato comune*, che può come tale essere commesso da “chiunque” (così la proposta qui all'esame), ovvero come *reato proprio* del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio (come accade invece in varie altre proposte di legge presentate alla Camera).

A favore dell'opzione per il reato proprio sta anzitutto la definizione di cui all'art. 1 CAT, che – come si è poc'anzi evidenziato – circoscrive l'obbligo di incriminazione agli atti commessi “*by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity*” (e cioè da un pubblico ufficiale o altra persona che agisce in una veste ufficiale, ovvero su istigazione, con il consenso o l'acquiescenza di costoro).

Ancora, il ‘nucleo duro’ del concetto comune di tortura si identifica certamente con le forme di violenza fisica o psicologica utilizzate da pubblici ufficiali contro persone legittimamente o illegittimamente detenute; e particolarmente in relazione a queste ipotesi, come si è già avuto modo di osservare, vi è l'esigenza di una risposta particolarmente ferma da parte dell'ordinamento, in grado di sottrarsi ai brevi termini di prescrizione che caratterizzano i reati comuni di percosse, lesioni e violenza privata, a fronte anche delle difficoltà di accertamento dei fatti in queste ipotesi.

La scelta di configurare la tortura come *reato proprio* ha, peraltro, anch'essa vari argomenti a proprio favore. Anche a prescindere dal forte e generalizzato apprezzamento che essa ha suscitato nei sindacati di polizia, preoccupati del significato stigmatizzante di un delitto di tortura unicamente ritagliato su condotte di agenti pubblici<sup>5</sup>, l'esperienza storica insegna che *la tortura non è appannaggio esclusivo della forza*

---

<sup>5</sup> In questo senso cfr. i numerosi interventi dei rappresentanti dei sindacati di polizia e di polizia penitenziaria intervenuti nelle audizioni avanti alla Commissione giustizia della Camera nelle sedute del 18 e del 26 giugno 2014.

*pubblica*, ma è spesso esercitata anche da soggetti privati che agiscono in forma organizzata, a volte (ma non necessariamente) con la complicità o l'acquiescenza degli apparati statali, per finalità pure riconducibili a quelle descritte dall'art. 1 CAT (in particolare, per finalità 'punitive' o discriminatorie nei confronti di avversari politici, stranieri, omosessuali, fedeli di altre religioni, etc.).

Per poter abbracciare, in una fattispecie di tortura strutturata come reato proprio anche simili condotte compiute da soggetti privati (e/o da gruppi paramilitari non appartenenti ai ranghi ufficiali dell'esercito e della forza pubblica), occorrerebbe però inserire nella norma una *clausola di estensione della punibilità* ai fatti commessi dal privato "con il consenso, l'acquiescenza e la tolleranza" di un pubblico ufficiale, stabilendo altresì che quest'ultimo debba comunque rispondere di tale reato (anche al fuori degli ordinari principi in materia di concorso di persone, che non coprono l'ipotesi della mera connivenza), e rischiando comunque di aprire spazi di indebita impunità laddove la pubblica accusa non riesca a dimostrare in giudizio tale connivenza. L'opzione per il reato comune elimina, invece, ogni difficoltà, essendo in questo caso pacifico che anche il privato debba rispondere del reato, e che il pubblico ufficiale che lo abbia istigato ovvero, avendone l'obbligo, non lo abbia impedito ne debba parimenti rispondere in forza dell'art. 110 e/o dell'art. 40, secondo comma, c.p.

D'altra parte, dal punto di vista della vittima non fa molta differenza che le torture gli siano inflitte da un agente di polizia, dal membro di un gruppo paramilitare alle dipendenze di servizi deviati o da un gruppo di fanatici *skin-heads* che si pongano quale obiettivo quello di cospargere di benzina e appiccare fuoco ai senzatetto o agli stranieri: in ciascuno di questi casi sussistendo la nota essenziale della tortura, che è rappresentata la deliberata inflizione di acuta sofferenza, fisica o psichica, su di una persona inerme.

Appare, pertanto, a conti fatti *meritevole di approvazione* la scelta del progetto di legge in esame di configurare la tortura quale *reato comune*<sup>6</sup>, e di prevedere poi una *distinta (e più grave) fattispecie* che abbraccia la medesima condotta compiuta da un *pubblico ufficiale* o da un *incaricato di pubblico servizio* nell'esercizio, rispettivamente, dell'ufficio o del servizio; distinta fattispecie destinata ad essere più severamente punita in ragione, per l'appunto, dello specifico e ulteriore disvalore rappresentato dalla violazione dei doveri funzionali dell'agente pubblico, e della conseguente distorsione dell'attività della pubblica amministrazione.

Una tale soluzione non è in contrasto con gli obblighi derivanti dalla CAT, che si limita a stabilire uno *standard minimo* di tutela contro la tortura, lasciando liberi gli Stati contraenti di prevedere forme di tutela del singolo più estese (cfr. art. 1 § 2: "*This article is without prejudice to any international instrument or national legislation which does or may contain provisions of wider application*"); e assicura comunque un'autonomia – e più

---

<sup>6</sup> In questo senso anche A. COLELLA, *La repressione penale della tortura*, cit., § 5.3.

grave – stigmatizzazione al fatto corrispondente compiuto dai soggetti pubblici attraverso la configurazione di una figura di reato *ad hoc*<sup>7</sup>.

A quest'ultimo fine, apparirebbe peraltro opportuno evitare ogni possibile fraintendimento sulla natura di *fattispecie autonoma*, e non di mera circostanza aggravante (come tale neutralizzabile nell'ambito del giudizio di bilanciamento *ex art. 69 c.p.*), dell'ipotesi in cui il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio. Al riguardo, la soluzione a mio avviso raccomandabile sarebbe quella di *codificare l'ipotesi nell'ambito di un articolo di legge distinto*, secondo il modello rappresentato – nello stesso codice penale – dalla violazione di domicilio: che è prevista dall'art. 614 come reato comune, e dall'art. 615 come reato proprio del pubblico ufficiale, più severamente punito.

3.2.2. (*Segue*): *condotte ed evento*. – La proposta in esame è poi senz'altro *condivisibile* per ciò che attiene alla descrizione dell'*evento* costitutivo del reato. Il sintagma “cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche” costituisce, in effetti, una traduzione semanticamente fedele dell'espressione “*inflict severe pain or suffering, whether physical or mental*” contenuto nella norma definitoria di cui all'art. 1 CAT, e descrive con la massima precisione possibile gli effetti sulla vittima delle condotte che occorre abbracciare con la nuova norma incriminatrice.

Non occorrerà dunque la prova della causazione di alcuna “malattia” nel senso richiesto dalle norme sulle lesioni personali; ma sarà per converso necessaria la dimostrazione, da parte della pubblica accusa, che la condotta dell'agente abbia arrecato alla vittima un *forte* dolore fisico, o una *intensa* sofferenza psichica (in termini di terrore, paura, panico, etc.); e ciò al fine di escludere senz'altro dall'area applicativa della norma, assistita da severi minimi edittali (soprattutto nell'ipotesi di commissione da parte di soggetto qualificato), fatti di più ridotta offensività, la cui rilevanza penale potrà comunque essere assicurata dalle comuni fattispecie di percosse, minaccia, violenza privata, etc., eventualmente aggravate ai sensi dell'art. 61 n. 9 c.p.

Le criticità che affliggono la proposta in esame concernono, invece, le specifiche *modalità della condotta* indicate dalla norma: che *per un verso* – con il sintagma “con violenze o minacce gravi” – parrebbero *ridurre* eccessivamente la portata della norma, lasciando fuori fatti certamente qualificabili come tortura in base al linguaggio comune, e rispetto ai quali sussistono inequivoci obblighi di criminalizzazione; e *per altro verso* – con il *vago* sintagma “mediante trattamenti inumani o degradanti la dignità umana” – rischiano di *dilatare indebitamente* la fattispecie sino a comprendere condotte che

---

<sup>7</sup> E questo è ciò che importa anche dal punto di vista del diritto internazionale: cfr., in effetti, le raccomandazioni del Comitato ONU contro la tortura alla Francia, contenute nelle *concluding observations* rese in data 20 maggio 2010 ([CAT/C/FRA/CO/4-6](#)), ove si insiste affinché la Francia – il cui codice penale contempla un'unica fattispecie di tortura, strutturata quale reato comune – tracci una chiara distinzione tra il delitto di tortura commesso da un pubblico agente o da un privato su istigazione o con il consenso o l'acquiescenza di un pubblico ufficiale, da un lato, e corrispondenti atti di violenza compiuti da un privato cittadino (§ 13 delle conclusioni).



nessuno qualificherebbe come torture, e rispetto alle quali non v'è alcun obbligo né opportunità di criminalizzazione<sup>8</sup>.

Quanto anzitutto all'espressione "con violenze o minacce gravi", *non appare condivisibile l'uso del plurale*, che taglierebbe fuori l'ipotesi di un *unico* atto che abbia immediatamente sortito l'effetto desiderato – inducendo, ad esempio, il soggetto passivo a rendere subito tutte le dichiarazioni desiderate. Nel caso *Gäfgen v. Germany*, d'altra parte, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato la violazione, da parte dello Stato tedesco, dei suoi obblighi di *punire* con una pena *proporzionata alla gravità del fatto* un ufficiale di polizia, il quale aveva semplicemente *minacciato* un arrestato di sottoporlo a tortura, a meno che egli non avesse fornito alla polizia tutte le informazioni in suo possesso per rintracciare un minore vittima di sequestro di persona. L'ufficiale di polizia in questione era stato in effetti condannato, in Germania, ad una pena pecuniaria sospesa per il delitto di violenza privata; pena che, però, fu ritenuta insufficiente dalla Corte europea, la quale rimarcò come anche *una singola minaccia* di porre in essere un atto di tortura debba essa stessa essere qualificata come tortura, ogniqualvolta il suo effetto sia quello di cagionare alla persona destinataria della minaccia una grave sofferenza psichica.

Ma, soprattutto, l'uso delle espressioni "violenze e minacce" *al plurale* indurrebbe a intendere la tortura come un reato *abituale*, in cui i comportamenti descritti dalla norma in tanto rilevino in quanto siano *ripetuti nel tempo* (magari anche in uno spazio temporale relativamente breve: qualche ora, un giorno, etc.), e non in quanto compiuti in un unico contesto spazio-temporale. Il che taglierebbe fuori dall'area applicativa della norma la gran parte delle condotte per così dire 'ordinarie' di tortura, che normalmente sortiscono con grande rapidità l'effetto sperato e non necessitano, così, di essere reiterate o, comunque, protratte nel tempo<sup>9</sup>.

*Neppure appare condivisibile* il requisito della *gravità* delle violenze e delle minacce, posto che a essere connotato in termini di gravità (o intensità) è già la *sofferenza*, fisica o psichica, cagionata dalla condotta. Anche piccole scosse elettriche, di per sé non particolarmente dolorose, somministrate reiteratamente all'arrestato possono produrre una intesa angoscia, in relazione alla prospettiva di imminenti e più grave violenze, contro le quali il soggetto è ben consapevole di non avere alcuna possibilità di difesa.

Per altro verso, la modalità alternativa di commissione del fatto – "trattamenti inumani o degradanti la dignità umana" – appare descritta in modo *impreciso* e, comunque, *suscettibile di abbracciare condotte che non dovrebbero essere punite quali torture*. Come esattamente rilevato da numerosi rappresentanti dei sindacati di polizia nelle audizioni avanti alla Commissione, *collocare un detenuto in una cella sovraffollata* costituisce un trattamento qualificato come "trattamento inumano e degradante" dalla Corte EDU; sicché, quando il direttore del carcere e gli agenti penitenziari ricevano un detenuto e, in mancanza di altra possibile soluzione, lo indirizzino verso una simile

---

<sup>8</sup> In questo senso anche A. COLELLA, *La repressione penale della tortura*, cit., § 5.4.1.

<sup>9</sup> Nello stesso senso A. COLELLA, *La repressione penale della tortura*, cit., § 5.4.

cella, essi rischierebbero di dover rispondere ai sensi della nuova fattispecie di reato, avendo tra l'altro commesso il fatto con piena coscienza e volontà di sottoporre il detenuto a un trattamento definito così autorevolmente come "trattamento inumano e degradante"<sup>10</sup>. Il che sarebbe semplicemente assurdo, non potendosi scaricare sugli operatori carcerari la responsabilità per una situazione sistemica di sovraffollamento, che spetta invece ai massimi livelli del potere esecutivo e legislativo gestire, attraverso l'individuazione degli opportuni rimedi a salvaguardia dei diritti fondamentali dei detenuti.

In effetti, *non qualsiasi trattamento contrario all'art. 3 CEDU costituisce tortura*, e merita di essere punito come tale. Il concetto di tortura copre – e dovrà coprire anche nel nostro ordinamento – solo *i casi più gravi di violazione del diritto di cui all'art. 3 CEDU*, caratterizzati – secondo la convenzione CAT così come secondo la giurisprudenza rilevante della Corte EDU – dall'*inflizione deliberata* (o, con parole analoghe, *intenzionale*) di *sofferenze contro un soggetto indifeso*<sup>11</sup>, segnatamente per una delle finalità menzionate nell'art. 1 CAT. Non è interesse di alcuno – nemmeno delle vittime degli abusi – 'annacquare' il concetto di tortura, che è opportuno rimanga invece confinato alle condotte più odiose, che suscitano nel senso comune riprovazione e ripugnanza, in modo da rendere immediatamente comprensibile la comminatoria e la concreta applicazione di pene detentive che – ripeto – sono tutt'altro che bagatellari, specie quando il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

È vero, d'altra parte, che l'*inflizione deliberata di sofferenze non si attua soltanto mediante violenza o minaccia*, ma anche mediante *altre condotte* quali, ad es., le tecniche di privazione del sonno, l'esposizione prolungata dei detenuti a rumori assordanti, la costrizione a restare molte ore in posizione eretta o particolarmente scomoda, la privazione del cibo o dell'acqua, la costrizione a rimanere senza alcuna ragione nudi o incappucciati, etc.

Per conseguire, allora, il risultato di abbracciare tutte queste ipotesi – certamente meritevoli, oggi, di essere considerate come tortura, perché suscettibili di produrre un acuto senso di angoscia nel soggetto passivo – senza ricadere nell'eccesso di includere nell'incriminazione qualsiasi condotta che possa comunque essere considerata lesiva della dignità umana di un detenuto (come il sovraffollamento della cella o, ancora, la mancanza di un muro divisorio tra la toilette e il resto della cella), la soluzione più agevole mi pare sia quella di *rinunciare del tutto alla descrizione della condotta*, e *costruire la fattispecie come reato di evento a forma libera*, imperniato semplicemente – sul piano oggettivo – sulla *causazione di acuta sofferenza fisica o psichica*, arricchendo poi tale descrizione (come si vedrà tra un istante: cfr. *infra*, 3.2.4) di requisiti di carattere *soggettivo* che aiuteranno il giudice a selezionare le sole condotte realmente meritevoli di essere considerate quali torture.

---

<sup>10</sup> Per questa osservazione, cfr. ancora A. COLELLA, *La repressione penale della tortura*, cit., § 5.4.1.

<sup>11</sup> Così, con ammirevole sintesi, LA TORRE, LALATTA COSTERBOSA, *Legalizzare la tortura? Ascesa e declino dello Stato di diritto*, Il Mulino, Bologna, 2013, 130.

Meritevole di attenta considerazione è, piuttosto, l'opportunità di inserire nel testo della norma il *caveat* che chiude la definizione di cui all'art. 1 CAT, a tenore del quale il concetto di tortura "*does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions*": inciso che si potrebbe rendere in italiano specificando che l'acuta sofferenza fisica o psichica cagionata alla vittima debba essere "ulteriore rispetto a quella che deriva dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti", ivi comprese – dunque – non solo le pene in senso stretto, ma anche le misure di sicurezza, nonché le misure cautelari e pre-cautelari: sì da eliminare ogni dubbio che la sofferenza morale provocata da una legittima detenzione, per quanto acuta e per quanto magari caratterizzata nel suo concreto svolgimento da condizioni non in linea con i vigenti *standard* di tutela dei diritti umani, possa essere inquadrata nel concetto di tortura penalmente rilevante.

3.2.3. (*Segue*): *la selezione dei possibili soggetti passivi*. – Il progetto di legge in esame, come abbiamo visto, individua tre possibili categorie di soggetti passivi: persone *a*) private della libertà personale, *b*) affidate alla "custodia o autorità o potestà o cura o assistenza" dell'agente, ovvero *c*) che si trovino in una "condizione di minorata difesa".

La prima ipotesi abbraccia i casi più frequenti di tortura dal punto di vista criminologico: dai tempi dell'inquisizione a Guantanamo (passando, ahimè, per Bolzaneto), la tortura si esercita soprattutto nei confronti di prigionieri, e dunque di persone private (non importa se legittimamente o illegittimamente) della propria libertà personale.

Esiste, però, anche un'altra tipologia di situazioni, ben rappresentata dall'altra vicenda 'nostrana' della scuola Diaz di Genova, che è probabilmente opportuno che venga abbracciata dalla nuova norma sulla tortura: quella, cioè, in cui una vittima inerme sia sottoposta a una grave e gratuita violenza, mentre si trova (o si trova ancora) in stato di libertà, magari per essere poi arrestata *in seguito* a tale brutale esercizio di violenza. Si pensi a una carica della polizia contro dei pacifici manifestanti, durante la quale questi ultimi vengano ripetutamente colpiti con calci e mazzate al cranio, al torace, ai genitali, mentre stanno cercando di fuggire; e l'esempio potrebbe, naturalmente, riformularsi sostituendo ai poliziotti un gruppo di estremisti xenofobi nei confronti di un gruppo di pacifici manifestanti stranieri. A meno di non pensare che qui la vittima debba considerarsi automaticamente persona "privata della libertà personale" per il solo fatto di essere costretta a subire la violenza (affermazione, peraltro, insostenibile, perché condurrebbe a ravvisare il delitto di sequestro di persona ogniqualvolta taluno sia tenuto fermo per il tempo necessario a subire una percossa, una violenza sessuale, un tentativo di omicidio, etc.), l'ipotesi in questione diverrebbe di problematico inquadramento nella nuova norma sulla tortura, anche in relazione a quanto si dirà circa l'ipotesi alternativa della minorata difesa.

L'ipotesi *sub b*) (vittima sottoposta a "custodia o autorità o potestà o cura o assistenza" dell'agente) è ancor più discutibile, creando un serio rischio di *interferenza* tra la portata applicativa della nuova norma sulla tortura e il delitto di *maltrattamenti in*

*famiglia o verso fanciulli* di cui all'art. 572 c.p. A dispetto della rubrica, infatti, quest'ultima norma copre altresì tutte le situazioni in cui l'agente *maltratti* "una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia": un elenco, questo, in larga misura coincidente con quello contenuto nella nuova norma sulla tortura. Se poi si considera che, secondo la giurisprudenza, "maltrattare" significa causare nella vittima (con i mezzi più diversi, violenti e non) una situazione di "sofferenze fisiche e morali", evidente dovrebbe apparire il rischio di sovrapposizioni tra le due fattispecie criminose, con connesso rischio che le procure possano contestare il più grave delitto di tortura (magari in concorso con quello di maltrattamenti) in ipotesi di violenze o sopraffazioni intrafamiliari, ovvero consumate all'interno di case di cura o di riposo, etc.

L'ipotesi *sub c)* della "minorata difesa", infine, si espone ad una persino ovvia obiezione di *imprecisione*, posto che non è affatto agevole stabilire quali soggetti versino in una simile situazione. Ripensiamo alle vicende della scuola Diaz di Genova: potevano definirsi in stato di minorata difesa di fronte alla polizia le centinaia di persone (in maggioranza ventenni o trentenni) che, avendo manifestato il giorno precedente contro il G8, si trovavano nella scuola per passarvi la notte? Entrambe le risposte appaiono qui sostenibili, dal momento che, da un lato, la polizia poteva qui approfittare dell'effetto sorpresa derivante dall'irruzione, del tutto inaspettata, nella scuola in piena notte; e che, per altro verso, l'aggravante sembra ritagliata su soggetti che abbiano una ridotta capacità di resistenza di fronte alla condotta criminosa in relazione a minorazioni fisiche o psichiche, dovute all'età o ad altri fattori di anomalia rispetto alla situazione di un ideale consociato medio, mentre il caso della Diaz riguardava un gran numero di vittime – per lo più giovani e adulte, come sottolineato – tutte riunite in un unico luogo. Simili incertezze qualificatorie sono legate in effetti alla *congenita imprecisione del concetto di "minorata difesa"*, che è sinora sfuggita al vaglio della Corte costituzionale (in relazione all'imperativo di tassatività/precisione della norma penale *ex art. 25 co. 2 Cost.*) solo in quanto integra, allo stato, una mera *circostanza aggravante* ai sensi dell'art. 61 n. 5 c.p., che incide come tale soltanto sul *quantum* del trattamento sanzionatorio (se e in quanto applicata in concreto dal giudice, giusta il disposto dell'art. 69 c.p.), ma non sull'*an* della responsabilità penale, come invece si propone ora in relazione alla nuova norma sulla tortura.

Sembrerebbe pertanto opportuno, anche qui, raccomandare l'uso del buon vecchio rasoio di Occam: e *rinunciare pertanto ad ogni criterio selettivo dei possibili soggetti passivi*, che rischierebbe di tagliar fuori dall'area della futura norma incriminatrice fatti che dovrebbero esservi ricompresi alla luce degli obblighi imposti al nostro ordinamento dal diritto internazionale.

3.2.4. (*Segue*): *l'elemento soggettivo*. – La norma qui in esame fa a meno di ogni requisito di carattere soggettivo, accontentandosi di un dolo generico (ovviamente comprensivo anche del mero dolo eventuale) rispetto a tutti gli elementi di fattispecie.

Ai fini di più selettiva individuazione delle condotte punibili, e al fine di evitare correlativamente rischi di *over-criminalization* come quelli poc'anzi evidenziati (ad es.,

punire come responsabili di tortura i funzionari penitenziari che collochino o mantengano un detenuto in una cella sovraffollata), apparirebbe invece a mio avviso opportuno richiedere – seguendo il modello offerto dall’art. 1 CAT, e dalle altrettanto chiare indicazioni della giurisprudenza di Strasburgo – che l’inflizione di sofferenza acuta, fisica o psichica, sia effettuata *intenzionalmente* dall’agente<sup>12</sup>, sia pure in chiave strumentale per raggiungere finalità ulteriori (estorcere informazioni, umiliare la vittima, punirla per le proprie opinioni politiche, etc.). Il requisito dell’*intenzionalità* consente in effetti di riconoscere una autentica “tortura” solo nelle ipotesi in cui la condotta *miri specificamente a cagionare una sofferenza acuta* nella vittima, sofferenza che si deve atteggiare nella psiche dell’agente come *passaggio intermedio ma indispensabile per il raggiungimento dello scopo ulteriore che egli si propone*. L’agente di custodia o il direttore del carcere che collocano un detenuto in una cella sovraffollata, ma anche il poliziotto che eccede nell’uso della forza fisica per effettuare un arresto sopravvalutando la capacità di resistenza dell’arrestando, non agiscono con la specifica intenzione di cagionare sofferenza, e non dovranno pertanto essere chiamati a rispondere di questo reato, nemmeno nell’ipotesi in cui risulti che la vittima abbia effettivamente provato una intensa sofferenza psichica o un forte dolore (ad es. nell’ipotesi di una frattura ad un osso subita durante l’arresto); mentre ben potranno rispondere del reato il direttore del carcere che costringa il detenuto a stare nudo per vari giorni in una cella gelida per ‘punirlo’ impropriamente per il suo comportamento indisciplinato, o un gruppo di tre o quattro agenti della forza pubblica che colpiscano brutalmente e ripetutamente a calci e pugni uno straniero ubriaco ma inoffensivo che aveva rivolto insulti nei loro confronti con l’intenzione di ‘punirlo’ per la sua mera appartenenza a una determinata etnia, e con il mero *pretesto* di arrestarlo per una (inesistente) resistenza, proprio perché in queste ultime ipotesi l’inflizione di un’acuta sofferenza alla vittima costituisce l’autentico *scopo immediato* della condotta dell’agente.

Appare inoltre opportuno – in chiave di ulteriore selezione delle condotte punibili – che la norma incriminatrice richieda espressamente, *altresì*, che la condotta sia compiuta per uno dei quattro *fini ultimi* indicati dalla Convenzione CAT come caratteristici della tortura. Vero è che, da un lato, lo stesso art. 1 CAT concepisce come meramente *esemplificativa* l’elencazione fornita, come ben evidenzia l’espressione inglese “*for such purposes as*”; e che, dall’altro, che non è impossibile ipotizzare – particolarmente nell’ambito delle relazioni interprivate – situazioni in cui l’inflizione deliberata di sofferenze non appaia rispondere ad alcun riconoscibile scopo ultimo, e risponda piuttosto a una logica di puro *sadismo*<sup>13</sup>.

A *favore* dell’espressa menzione di queste finalità nel testo normativo parla, tuttavia, la loro capacità di orientare l’interprete nel riconoscimento delle *autentiche* condotte qualificabili come “tortura”, e che si caratterizzano, nella quasi totalità delle ipotesi pensabili, per la sussistenza di una almeno di tali finalità; mentre le ipotesi di

---

<sup>12</sup> Così, ancora A. COLELLA, *La repressione penale della tortura*, cit., § 5.7.1.

<sup>13</sup> Su questo profilo insiste invece A. COLELLA, *La repressione penale della tortura*, cit., § 5.7.2, che conseguentemente ritiene preferibile – in difformità dall’opinione qui esposta – rinunciare nella nuova norma all’elencazione delle finalità specifiche descritte dall’art. 1 CAT.

puro sadismo nei rapporti interprivati – al di fuori di un contesto in senso lato punitivo’ o ‘discriminatorio’, già abbracciato dai doli specifici appena menzionati – risulteranno di solito già adeguatamente sanzionabili ai sensi delle norme sulle lesioni personali o addirittura dell’omicidio aggravate dalla crudeltà o sevizie (art. 61 n. 4 c.p., richiamato dall’art. 577 n. 4 in materia di omicidio), posto che il sadico normalmente non si limiterà alle condotte che tipicamente sono poste in essere dai pubblici agenti quanto compiono atti di tortura: ove la prima regola è, come è noto, quella di non lasciare tracce sul corpo della vittima, e dunque di non provocare lesioni diagnosticabili successivamente da un medico.

3.2.5. (*Segue*): *le circostanze aggravanti*. – La norma in esame prevede poi, al terzo comma, una serie di circostanze aggravanti per le ipotesi in cui dal fatto derivino – quali conseguenze non volute – lesioni personali comuni, gravi o gravissime.

La tecnica normativa è consueta, e risponde a una logica di più severa punizione delle conseguenze lesive rispetto a quanto risulterebbe dall’applicazione delle regole generali in materia di concorso tra reato base doloso e lesioni colpose, disciplinate dall’art. 586 c.p. Peraltro, vale la pena di segnalare l’incongruenza sanzionatoria rappresentata dalla pena per l’ipotesi della causazione di lesioni gravissime, per la quale è qui prevista l’aumento della metà rispetto alla pena edittale (e dunque: reclusione da *quattro anni e mezzo* a quindici anni per il fatto da “chiunque”), mentre ad es. in materia di maltrattamenti in famiglia (reato in sé meno grave rispetto alla tortura) la pena per l’ipotesi di causazione non voluta di lesioni gravissime va da *sette* a quindici anni di reclusione, con un minimo edittale – dunque – irragionevolmente più elevato.

A fronte di un tale quadro edittale (quattro anni e mezzo nel minimo) per l’ipotesi di causazione involontaria di lesioni *gravissime*, appare d’altra parte scarsamente proporzionato (questa volta per eccesso) il ‘salto’ alla pena *fissa* di trent’anni di reclusione per la causazione involontaria della *morte* della vittima: un livello edittale di eccezionale asprezza, ben superiore a quello previsto ordinariamente per l’omicidio volontario (reclusione da ventuno a ventiquattro anni), e che è qui evidentemente mutuato da quello previsto per il sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 co. 2 c.p.) o di terrorismo (art. 289 *bis* co. 2 c.p.) allorché dal fatto derivi la morte del sequestrato come conseguenza non voluta: un’ipotesi, quest’ultima, rispetto alla quale una pena così elevata può però più agevolmente giustificarsi in relazione all’elevato rischio di morte dell’ostaggio insito tipicamente in tali sequestri di sequestri, rischio che normalmente *non* sussiste invece nelle ipotesi di tortura.

Inutile (e pertanto potenzialmente foriera di fraintendimenti in sede applicativa) appare, infine, la previsione della pena dell’ergastolo nell’ipotesi in cui il colpevole cagioni volontariamente la morte della vittima, in questa ipotesi configurandosi un omicidio volontario aggravato dall’aver l’agente adoperato “crudeltà o sevizie” (art. 577 co. 1 n. 4 in riferimento all’art. 61 n. 4 c.p.), già punito con la pena dell’ergastolo.

#### 4. Sulla [proposta di legge n. 189](#) (13 marzo 2013, on. Pisicchio).

Esaminiamo ora, più rapidamente, le altre proposte di legge attualmente all'esame della Commissione, procedendo in ordine cronologico in base alla data di presentazione.

Prima in ordine di tempo è la proposta n. 189 dell'on. Pisicchio.

##### 4.1. Descrizione della proposta.

La proposta mira anch'essa all'introduzione di un art. 613-*bis* nel codice penale, rubricato "tortura".

Anche in questo caso è prevista nel primo comma una fattispecie base che configura un *reato comune*, realizzabile da "chiunque".

L'elemento oggettivo consiste nell'"*infliggere a una persona forti sofferenze fisiche o mentali ovvero trattamenti crudeli, disumani o degradanti*", mediante l'uso di "*violenza o minacce gravi*". A differenza di quanto accade nella proposta n. 2168, già approvata dal Senato, tanto le "forti sofferenze fisiche o mentali" quanto i "trattamenti crudeli, disumani o degradanti" costituiscono qui altrettanti *eventi* del reato, mentre la violenza o minacce gravi costituiscono le tassative *modalità della condotta*.

Nessun requisito individua invece i possibili *soggetti passivi* della condotta.

La fattispecie si completa con l'analitica indicazione delle tassative finalità cui la condotta deve mirare, che si atteggiano dunque come altrettanti *doli specifici alternativi*. Tali finalità riproducono sostanzialmente quelle previste dall'art. 1 CAT, omettendo però il riferimento alla finalità intimidatoria e/o coercitiva.

La pena edittale è la reclusione da tre a dodici anni.

Il secondo comma prevede che la pena sia aumentata (evidentemente nella misura ordinaria fino a un terzo della pena base) se le condotte di cui al primo comma sono poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio. La previsione appare qui univocamente inquadrabile quale *circostanza aggravante*, suscettibile come tale di essere neutralizzata nel bilanciamento con eventuali attenuanti *ex art. 69 c.p.*

Il terzo comma prevede anch'esso un aumento di pena ordinario (fino a un terzo) se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima, e il raddoppio (fisso) se ne deriva la morte.

Anche questa proposta contempla una disposizione che esclude l'immunità diplomatica per gli imputati o condannati per il delitto di tortura.

La proposta si chiude con una disposizione che mira a istituire una giurisdizione universale nei confronti del delitto di tortura, stabilendo la punizione ai sensi della legge italiana del cittadino o dello straniero che commetta il fatto in territorio estero.

#### 4.2. Rilievi critici.

La proposta *non appare condivisibile*, anzitutto, per ciò che attiene alla scelta di *selezionare la violenza e le minacce come modalità commissiva esclusive*. Come già evidenziato (cfr. *supra*, 3.2.2), infatti, la tortura si realizza spesso attraverso condotte non violente né minacciose (privazione del sonno, del cibo e dell'acqua, esposizione al gelo, etc.), che non debbono sfuggire alla repressione penale. Né appare condivisibile l'uso del plurale "minacce" per le ragioni ivi parimenti svolte (anche una sola minaccia può costituire tortura, e deve essere come tale punita secondo la giurisprudenza della Corte EDU).

Alle già sviluppate obiezioni di *imprecisione* (cfr. ancora *supra*, 3.2.2.) si espone poi l'evento "trattamenti crudeli, disumani o degradanti", che qui compare peraltro non come modalità della condotta, ma come evento del reato *alternativo* rispetto alle forti sofferenze fisiche o mentali (il che dovrebbe indurre l'interprete a concludere che può esservi tortura anche *in assenza di tali sofferenze*).

Serie obiezioni possono formularsi anche in relazione al sistema di circostanze previste dalla norma: non solo perché la circostanza relativa al fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio potrebbe essere elisa nel giudizio di bilanciamento, ma anche in relazione alla insolita previsione del solo ordinario aumento fino a un terzo per l'ipotesi di causazione di lesioni gravi e gravissime.

Infine, bisognosa di seria riflessione appare la soluzione – non richiesta dalla CAT<sup>14</sup> – di estendere la giurisdizione italiana a *qualsiasi fatto commesso all'estero da chiunque*, italiano o straniero, a prescindere anche dalla nazionalità della vittima e dalla stessa presenza dell'autore sul territorio italiano.

### 5. Sulla proposta di legge n. 276 (15 marzo 2013, on. Bressa e a.).

#### 5.1. Descrizione della proposta.

Anche questa proposta mira all'introduzione di un art. 613-*bis* nel codice penale, rubricato "tortura".

Il fatto è qui descritto laconicamente come il fatto di "chiunque" (reato comune) "sottopone una persona a tortura", selezionando come *modalità commissive* la "violenza fisica o morale".

Così come nella precedente proposta n. 189, sono previste *due tassative finalità della condotta*, che costituiscono altrettanti doli specifici alternativi, anch'esse tratte

---

<sup>14</sup> Cfr., infatti, l'art. 5 CAT, che richiede che lo Stato parte eserciti la propria giurisdizione soltanto *a)* nei confronti di reati commessi nel proprio territorio, *b)* nei confronti dei propri cittadini che abbiano commesso il fatto all'estero, *c)* nei confronti di chi abbia commesso il fatto a danno di un cittadino dello Stato parte, se però quest'ultimo Stato lo ritiene appropriato. Rispetto poi allo straniero che abbia commesso il fatto all'estero, la Convenzione stabilisce semplicemente un dovere di estradizione o, in alternativa, di esercitare la giurisdizione, secondo il principio *aut dedere aut iudicare*.



dall'art. 1 CAT (omesso però ogni riferimento alla finalità punitiva e alla finalità intimidatoria e/o coercitiva).

La pena prevista è della reclusione da quattro a dieci anni.

Il secondo comma dispone l'aumento (fisso) "di un terzo" per il fatto commesso da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Il terzo comma – relativo alla causazione involontaria di lesioni o morte – è identico a quello della precedente proposta n. 189.

L'ultimo comma dell'art. 1 esclude l'immunità diplomatica per condannati o imputati di tortura, mentre un nuovo art. 613-ter dispone l'applicazione della legge penale italiana nei confronti del cittadino o dello straniero che commetta tortura: norma, quest'ultima, del tutto superflua, stante il disposto dell'art. 3 c.p., se riferibile al fatto commesso nel territorio italiano, e tecnicamente inidonea se il suo intento fosse quello di affermare la giurisdizione italiana anche per il fatto commesso all'estero, sul modello di quanto previsto dalla proposta n. 189.

L'art. 2 della proposta, infine, mira all'introduzione di un fondo per le vittime del reato di tortura.

## 5.2. Rilevi critici.

La principale critica che può muoversi a questa proposta consiste nel carattere *tautologico* dell'*evento* del reato: costituisce tortura il fatto... di sottoporre taluno a tortura. Non si chiarisce, in tal modo, in che consista la tortura, e su affida all'interprete l'intero compito di definire i confini della fattispecie, in violazione del principio di tassatività/precisione della norma penale.

Altrettanto criticabile la limitazione delle modalità commissive alla "violenza fisica o morale", in relazione se non altro al carattere inedito nella legislazione penale del concetto di "violenza morale". Nella misura in cui attraverso tale espressione ci si riferisca al concetto romanistico di *vis psychica*, tanto varrebbe utilizzare la più moderna espressione "minaccia", la quale però taglierebbe fuori indebitamente tutte le forme di tortura non violente né minacciose alle quali ho fatto più volte riferimento. Ove si volesse invece assegnare al sintagma una valenza più ampia, il rischio sarebbe quello di perniciose ricadute sistematiche di tale nozione sul concetto generico di "violenza" utilizzato in molti altri luoghi dal legislatore penale, con un effetto indiretto di legittimazione di quelle letture giurisprudenziali già inclini a 'spiritualizzare' la nozione di violenza, in chiave indebitamente estensiva della punibilità rispetto alle scelte tassative del legislatore.

Quanto alle circostanze aggravanti, valgono le considerazioni già svolte rispetto alla proposta n. 189.

## 6. Sulla [proposta di legge n. 588](#) (28 marzo 2013, on. Migliore e a.).

### 6.1. Descrizione della proposta.

La proposta si caratterizza, anzitutto, per una diversa scelta di collocazione sistematica della nuova norma sulla “tortura”, che dovrebbe ubicarsi nell’art. 608-bis c.p., immediatamente dopo l’attuale delitto di abuso di autorità contro arrestati e detenuti.

Si tratta, complessivamente, della proposta più fedele al testo dell’art. 1 CAT, e dunque quella che più si avvicina al modello imposto dagli obblighi internazionali. La tortura è qui configurata come *reato proprio* del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, che si realizza sul piano *oggettivo* allorché l’autore “infligg[a] ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali”. La norma individua, dunque, un *reato di evento a forma libera*, polarizzato attorno alla causazione – alternativamente – di lesioni o di sofferenze, fisiche o mentali (non necessariamente connotate però dal requisito della “gravità”, che compare invece nell’art. 1 CAT).

Anche in questo caso è prevista una serie di finalità della condotta, che si attecchiano come altrettanti *doli specifici alternativi*, ripresi fedelmente dallo stesso art. 1 CAT (questa volta senza alcuna omissione). L’elencazione è peraltro preceduta dall’avverbio “segnatamente”, che se da un lato ben rende l’intenzione della CAT di lasciare aperta l’elencazione stessa (come evidenziato dall’espressione inglese “*for such purposes as*”), dall’altro lato rischia di rendere in pratica superflui i requisiti soggettivi analiticamente indicati dalla norma, finendo per *trasformare la fattispecie in un reato a dolo generico*, in grado di coprire ogni atto con cui il pubblico agente infligga ad altri dolore o sofferenza, *quale che ne sia la finalità*.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni, ma è aumentata (fino al triplo) se dal fatto deriva una lesione personale, ed è raddoppiata se ne deriva la morte.

L’art. 1 si chiude con una inedita clausola estensiva della punibilità, a tenore della quale “alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all’impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente”. La disposizione è tuttavia superflua per quanto riguarda l’ipotesi dell’istigazione, già coperta dai principi in tema di concorso di persona del reato *ex art. 110 c.p.*, ed è per altro verso di oscura interpretazione rispetto alle ipotesi – salvo errori di chi scrive, inedite nella nostra legislazione penale – della *volontaria sottrazione all’impedimento del fatto* e del *consenso tacito* (trattandosi, in questo caso, non della consolidata figura del consenso tacito dell’offeso, ma del consenso tacito di un soggetto non autore né concorrente, ma semplicemente ‘connivente’ rispetto al fatto, che non è tuttavia chiaro a quali precise condizioni debba e possa essere chiamato a rispondere, senza violare il principio *cogitationis poenam nemo patitur*).

L’art. 2 della proposta stabilisce il divieto di immunità per gli autori di tortura e il dovere di estradizione dei medesimi soggetti, mentre il conclusivo art. 3 mira anch’esso all’istituzione di un fondo per le vittime della tortura.

## 6.2. Rilievi critici.

Come anticipato, la proposta si lascia apprezzare per il suo sforzo di trasporre fedelmente gli obblighi internazionali gravanti sul nostro paese in materia di tortura.

A prescindere dalla scelta di configurare un reato proprio e non un reato comune, sulla quale rinvio alle considerazioni già svolte a proposito della proposta n. 2168 già approvata dal Senato (cfr. *supra*, 3.2.1), il testo qui in esame costruisce correttamente la tortura come *reato di evento a forma libera*, rinunciando alla selezione delle modalità di condotta e polarizzando il disvalore sulla causazione del risultato. Quest'ultimo è peraltro descritto come "*lesioni o sofferenze, fisiche o mentali*": espressione che da un lato evoca superflualmente le lesioni (pacificamente non necessarie a integrare la tortura), e dall'altro non specifica – distaccandosi in ciò dalle indicazioni dell'art. 1 CAT – che le sofferenze (fisiche o mentali che siano) debbono essere "acute", "gravi" o simili, per assurgere al livello di una autentica "tortura" sanzionabile con le pene severe previste dalla nuova norma.

La scelta di configurare la tortura come reato proprio del pubblico ufficiale – scelta in sé conforme alle indicazioni di cui all'art. 1 CAT – lascia d'altra parte scoperte tutte le ipotesi in cui il fatto sia commesso *da un privato* con la complicità, la connivenza etc. degli apparati statali: ipotesi, queste, tutt'altro che rare nell'esperienza internazionale anche recente, e rispetto alle quali sussiste pure un preciso obbligo di incriminazione in forza dell'art. 1 CAT, che resta qui inadempito.

La proposta cerca invece di estendere, oltre i confini segnati dai principi in materia di concorso di persone e in maniera tutt'altro che chiara, la responsabilità del pubblico ufficiale per fatti da altri commessi, senza chiarire peraltro se tali fatti debbano essere necessariamente anch'essi compiuti da agenti pubblici, o se possa trattarsi anche di fatti compiuti da privati.

Già si è detto, infine, dell'impatto sulla struttura della fattispecie dell'avverbio "segnatamente", che introduce l'elencazione dei doli specifici alternativi, estendendo in pratica il raggio di applicazione della norma a qualsiasi causazione di dolore o sofferenza da parte del pubblico agente, quale che sia la finalità perseguita da quest'ultimo. Il rischio è ancora una volta quello dell'*overcriminalization*, ossia dell'estensione della norma a fatti di gravità non tale da giustificare le severe pene ivi previste – tanto più rispetto ad una proposta che, come quella in esame, omette ogni menzione alla gravità del dolore o della sofferenza inflitta, nonché al carattere necessariamente intenzionale della sua inflizione.

## 7. Sulla [proposta di legge n. 979](#) (17 maggio 2013, on. Gozi e a.).

### 7.1. Descrizione della proposta.

Questa proposta si caratterizza anzitutto per la peculiare *opzione sistematica* di collocare la nuova norma rubricata "tortura" nell'art. 593-*bis* c.p., e dunque in chiusura della sezione del capo I del libro XII del secondo libro, dedicato ai delitti contro la via e l'incolumità individuale – anziché, come accade nella generalità delle altre proposte, nel capo dedicato ai delitti contro la libertà individuale –.

La proposta è disegnata con cadenze assai simili a quelle della proposta n. 588 appena esaminata: si prevede anche qui un *reato proprio* del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che "infligge a una persona, con qualsiasi atto, dolore o sofferenze, fisiche o mentali". Dunque: reato di evento *a forma libera*, polarizzato sulla causazione dell'evento "dolore o sofferenze, fisiche o mentali", anche qui non ulteriormente qualificate in termini di gravità.

Le finalità che l'agente deve perseguire (i *doli specifici alternativi*), la dosimetria sanzionatoria, le circostanze aggravanti e la clausola di estensione della punibilità per il pubblico agente rispetto ai principi in materia di concorso di persone sono identici a quelli, appena esaminati, della proposta n. 588, alla cui analisi pertanto si rinvia.

L'articolo 1 si chiude tuttavia con la specificazione (non presente nella proposta n. 588) che "*qualora il fatto costituisca oggetto di obbligo legale, l'autore non è punibile*".

Identici, rispetto alla proposta n. 588, sono gli articoli 2 e 3, relativi a immunità, estradizione e fondo per le vittime della tortura.

## 7.2. Rilevi critici.

La *collocazione sistematica* del nuovo delitto prescelta in questa proposta è, a conti fatti, più appropriata rispetto a quella compiuta dalla generalità delle altre proposte: la tortura è un fatto che nella stragrande maggioranza delle ipotesi lede, prima ancora della libertà morale della persona, la sua dimensione *fisica*, corporea; ciò che giustifica, appunto, la sua collocazione all'interno del capo dedicato alla tutela della vita e integrità fisica.

Rinviano alle osservazioni svolte sulla proposta n. 588 per ogni altro profilo, conviene qui soltanto rilevare che la clausola di non punibilità per l'ipotesi in cui il fatto costituisca oggetto di un obbligo legale, mutuata da altri progetti presentati nelle passate legislature, si pone in frontale contrasto con il principio consolidato, nella giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui il divieto di tortura è assoluto, e non può mai essere giustificato in alcuna circostanza; principio espresso d'altronde a chiare lettere anche dall'art. 2 § 2 CAT, che dispone "*no exceptional circumstances whatsoever, whether a state of war or a threat of war, internal political instability or any other public emergency, may be invoked as a justification of torture*". L'indicazione del diritto internazionale è, dunque, inequivoca: *nessuna causa di giustificazione* potrà mai rendere lecita, o comunque non punibile, la tortura; un "obbligo legale" di torturare è, semplicemente, un nonsenso. Se il timore – comprensibile – che sta dietro la proposta è che una norma concepita attorno alla mera causazione di dolore e sofferenza da parte di un pubblico ufficiale per qualunque finalità potrebbe risultare troppo ampia, il rimedio non può essere quello di affidare al giudice il compito di stabilire egli stesso quando una tale condotta possa comunque ritenersi giustificata, ma – piuttosto – quello di descrivere con maggiore precisione la condotta punibile, in modo da farla meglio corrispondere alla nozione di "tortura" prevista dal diritto internazionale (e dallo stesso senso comune), escludendo dal suo raggio operativo condotte non qualificabili come tali.

## 8. Sulla [proposta di legge n. 1499](#) (7 agosto 2013, on. Marazziti e a.).

### 8.1. Descrizione della proposta.

L'ultima proposta in esame torna alla collocazione della nuova norma sulla "tortura" nell'art. 613-bis c.p. e alla sua configurazione come *reato comune*, costruito come *reato di evento a forma vincolata*, che si realizza quando l'agente "sottopone una persona a tortura mediante violenza fisica o morale".

Vengono qui indicate le finalità che l'agente perseguire (i *doli specifici alternativi*), che appaiono concepiti come tassativi e sono anch'essi ricalcati sulla descrizione contenuta nell'art. 1 CAT, omessa tuttavia la menzione della finalità punitiva e di quella intimidatoria/coercitiva.

La pena è, anche in questo caso, quella della reclusione da quattro a dieci anni.

Si prevede poi una circostanza aggravante a effetto comune (aumento della pena fino a un terzo) per l'ipotesi del fatto commesso da pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio, e aumenti di pena se dal fatto deriva una lesione o la morte, secondo la medesima tecnica adottata nelle proposte n. 189 e 276 già sopra esaminate.

L'ultimo comma dell'art. 613-bis concerne l'immunità e l'estradizione, mentre un art. 613-ter (identico a quello presente nella proposta n. 276 e già ivi criticato) riguarda l'ambito di applicazione della norma.

Ulteriori disposizioni concernono il fondo per le vittime del reato di tortura nonché – in termini coincidenti con quelli previsti dalla proposta n. 2168 già approvata dal Senato – l'inutilizzabilità nel processo penale delle dichiarazioni ottenute mediante tortura e il divieto di espulsione o estradizione dello straniero in caso di rischio di sottoposizione a tortura nel paese di destinazione.

### 8.2. Rilievi critici.

La norma si espone al medesimo capitale rilievo critico già formulato in ordine alla proposta n. 276: la tortura è qui definita, tautologicamente, come il fatto di sottoporre taluno a tortura, senza alcuno sforzo definitorio della relativa nozione, e attraverso anzi una indebita riduzione dell'ambito applicativo della fattispecie attraverso la selezione, quali *uniche* modalità commissive, della "violenza fisica" e della "violenza morale" (nozione, quest'ultima, di per sé per nulla chiara nei suoi contorni: cfr. *supra*, 5.2).

Parimenti devono essere richiamate le critiche già svolte in relazione alla proposta n. 276 per ciò che riguarda la disposizione in materia di ambito di applicazione del reato di tortura (art. 613-ter), che finisce per riprodurre il contenuto dell'art. 3 c.p., mancando il suo verosimile obiettivo di istituire una giurisdizione universale in materia.

Trattandosi per il resto di proposta sostanzialmente sovrapponibile a quella di cui alla proposta n. 189, non possono qui che richiamarsi tutti le ulteriori considerazioni ivi già svolte.

## 9. Una possibile proposta alternativa.

### 9.1. Le linee essenziali della proposta.

Alla luce delle considerazioni critiche esposte in ordine alle proposte già all'esame della Camera, ritengo che la nuova norma sulla tortura – la cui introduzione appare senz'altro necessaria, per le ragioni svolte *supra*, § 1 – debba essere costruita *con la massima aderenza possibile agli obblighi internazionali assunti dal nostro paese*, e in particolare alla definizione contenuta nell'art. 1 CAT, che mi pare individuare in maniera assai efficace – sulla base di un vastissimo consenso internazionale – le condotte univocamente qualificabili come tortura, e meritevoli pertanto di sanzioni penali che la stessa CAT, all'art. 4 § 2, richiede siano adeguate alla particolare gravità di questo odioso crimine.

Rispetto peraltro alla scelta di fondo se costruire un *reato comune* o un *reato proprio* del pubblico agente, ho già espresso la convinzione che – nonostante l'indicazione che proviene dall'art. 1 CAT sia nella direzione del reato proprio – la scelta del modello del reato comune sia a conti fatti preferibile. La CAT di per sé non vi si oppone, l'art. 1 § 2 lasciando liberi gli Stati di configurare la fattispecie, nei rispettivi ordinamenti penali interni, in maniera più ampia rispetto a quanto imposto dagli obblighi internazionali; e la possibilità che “chiunque” possa commettere il reato rende superflue le clausole estensive della punibilità cui bisognerebbe pensare (sul modello dello stesso art. 1 CAT) per poter abbracciare anche la condotta del *privato* che agisca su istigazione, con il consenso o l'acquiescenza del pubblico ufficiale, clausole estensiva la cui formulazione legislativa porrebbe d'altra difficoltà tecniche non facilmente superabili.

L'essenza del reato, dal punto di vista *oggettivo*, dovrà consistere nella *causazione di grave dolore o sofferenza, fisica o mentale*, laddove appare a mio giudizio opportuno non trascurare il requisito carattere “grave” (“*severe*”, nella traduzione inglese) del dolore o della sofferenza, sì da escludere i fatti non tanto gravi da essere assoggettati al rigoroso quadro edittale previsto dalla nuova norma, e alla sua forte carica stigmatizzante.

Assolutamente opportuno – a evitare improprie estensioni del raggio operativo della norma, soprattutto a fronte del disastroso sistema penitenziario italiano – appare d'altra parte l'introduzione di un requisito negativo trascurato da tutte le proposte esaminate, ma significativamente menzionato dall'art. 1 CAT quale criterio selettivo delle condotte rilevanti a titolo di tortura: e cioè la specificazione che il concetto di tortura *non comprende il dolore o la sofferenza derivante soltanto da sanzioni legittime*. Come già anticipato, il requisito potrebbe essere trasposto – tenendo conto delle peculiarità del quadro normativo italiano – specificandosi che l'acuta sofferenza fisica o psichica

cagionata alla vittima debba essere “*ulteriore rispetto a quella che deriva dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti*”, ivi comprese – dunque – non solo le pene in senso stretto, ma anche le misure di sicurezza, nonché le misure cautelari e pre-cautelari.

Inutile e fuorviante, invece, qualsiasi selezione delle modalità della condotta: il reato deve essere strutturato, così come impone la CAT, *a forma libera*, in modo da abbracciare tutte le possibili forme commissive escogitate e escogitabili dalla fantasia umana per infliggere deliberatamente sofferenza nei confronti di persone inermi. Indebita è, in particolare, ogni limitazione delle condotte punibili alle sole “violenza o minaccia”, tanto più se declinate al plurale (“violenze o minacce”), per le ragioni già ampiamente illustrate: la tortura è spesso attuata senza alcuna violenza né minaccia; e d’altra parte una tortura può consistere anche *in un singolo atto di violenza o minaccia*, che produca una sofferenza o un’angoscia così intensa da indurre immediatamente la vittima – ad es. – a rendere una confessione. L’ambigua – e inedita – nozione di “violenza morale” non risolverebbe d’altra parte i problemi, e ne porrebbe un’infinità d’altri sul piano sistematico, per le ricadute che una simile nozione avrebbe su altre fattispecie criminose. Né, infine, potrà farsi affidamento su formule come l’inflizione di “trattamenti inumani o degradanti” in alternativa all’uso di violenza o minaccia: tali formule, congenitamente imprecise, rischierebbero all’opposto di estendere eccessivamente la nozione di tortura, sino ad abbracciare ad es. la condotta del direttore del penitenziario o dell’agente di custodia che ponga un detenuto in una cella sovraffollata.

Inutili, altresì, tutti gli sforzi per selezionare i possibili *soggetti passivi*, attraverso ad es. la limitazione dell’incriminazione alle sole persone “private della libertà personale” (*quid iuris*, allora, per le persone *ancora libere*, ma sottoposte a feroci e inutili pestaggi, come nel triste caso della scuola Diaz di Genova?), o peggio alle persone sottoposte alla “custodia o autorità o potestà o cura o assistenza” (che rischierebbe di trasformare la tortura in una sorta di super-tipo di maltrattamenti) o, ancora, alle persone in stato di “minorata difesa” (la cui puntuale individuazione aprirebbe quesiti ermeneutici di assai malagevole soluzione).

Ogni più precisa selezione dei fatti penalmente rilevanti dovrà piuttosto – in linea con le chiare e ragionevoli indicazioni dell’art. 1 CAT – essere affidata a requisiti di carattere *soggettivo*. Tale causazione dovrà essere *intenzionale*: l’agente dovrà cioè agire precisamente *allo scopo di cagionare una intensa sofferenza*; evento, quest’ultimo, che dovrà atteggiarsi a sua volta nella mente del reo quale passaggio intermedio indispensabile per conseguire una delle *ulteriori finalità* che catturano l’essenza criminologica della tortura, e che occorrerà mutuare della definizione dell’art. 1 CAT. L’agente dovrà cioè perseguire specificamente la causazione di gravi sofferenze (i “tormenti” di medievale memoria”, perché proprio grazie a queste sofferenze potrà ridurre la vittima in suo potere costringendola alla confessione o a fornire informazioni o a compiere qualsiasi altro atto, ovvero mortificandone la sua dignità umana per punirla per le sue convinzioni politiche, per il suo credo religioso, per la sua appartenenza a una determinata razza o etnia, etc.

Tali finalità ultime potranno essere riprese fedelmente dall'art. 1 CAT, magari nella efficace traduzione contenuta ad es. nelle proposte n. 588 e 979, evitando però l'avverbio "segnatamente" (del tutto insolito nella legislazione penale italiana), che attribuirebbe all'elencazione un mero carattere *esemplificativo*, spalancando inutili problemi sul piano della tassatività/precisione della norma penale. Resteranno, certo, scoperti i casi di torture fini a se stesse, compiute per puro sadismo: ma, come ho osservato poc'anzi (cfr. *supra*, 3.2.4) si tratterà di casi numericamente marginali, compiuti verosimilmente da privati che già saranno punibili per altri gravi reati, posto che ben raramente un privato cittadino animato da puro sadismo si limiterà a infliggere alla vittima sofferenze psichiche o dolori non produttivi di autentiche "malattie" ai sensi degli artt. 582 e 583 c.p. (mentre questa è, purtroppo, la regola nelle torture compiute da pubblici agenti, che orientano la propria azione in maniera, anzitutto, da non lasciare tracce sul corpo della vittima).

Il trattamento sanzionatorio potrebbe essere mantenuto ragionevolmente attorno livello ora previsto dalla proposta n. 2168 (reclusione da un *minimo di tre anni di reclusione* – o magari di quattro anni, tenendo conto dello sforzo effettuato di ridurre l'ambito applicativo della norma ai soli fatti più gravi –, sino a un *massimo di dieci anni di reclusione*).

Alla fattispecie base dovrebbe essere poi affiancata una *diversa fattispecie* configurante il corrispondente reato commesso dal *pubblico ufficiale nell'esercizio della funzione*, sottratto al possibile bilanciamento con circostanze attenuanti *ex art. 69 c.p.* e provvisto di un autonomo quadro edittale (ad es. reclusione da cinque a dodici anni, come nella proposta n. 2168).

Per entrambe le fattispecie potrebbero prevedersi aggravanti speciali per il caso di causazione non voluta di lesioni personali gravi o gravissime o della morte della vittima, sul modello di quanto previsto dal vigente art. 572 u.c. c.p. in materia di maltrattamenti (che probabilmente considera implicite, e dunque assorbite, nel reato base le lesioni c.d. lievi: soluzione che potrebbe riproporsi anche per il delitto di tortura, in cui le conseguenze derivanti da una malattia di durata inferiore ai quaranta giorni – non voluta dal reo, nemmeno nella forma del dolo eventuale – potrebbero apparire già adeguatamente sanzionate da una pena che va da tre o quattro anni a dieci anni di reclusione). Nessuna previsione dovrebbe invece essere riservata all'ipotesi di causazione *dolosa* della morte della vittima, che già configura un omicidio aggravato dalla crudeltà o sevizie, punibile come tale con la pena dell'ergastolo (cfr. *supra*, § 3.2.5).

Una battuta finale quanto alla *collocazione sistematica* delle due norme che dovrebbero contemplare le fattispecie di tortura (quella comune e quella propria del pubblico agente). Non vi è dubbio, a mio avviso, che la collocazione più adeguata sarebbe nel capo I del libro XII del secondo libro del c.p., dedicato ai delitti contro la vita e l'incolumità fisica, posto che questo – assai più e in ogni caso ancor prima della libertà individuale – è il bene immediatamente leso dalla tortura<sup>15</sup>, che è nella sua

---

<sup>15</sup> Nello stesso senso A. COLELLA, *La repressione penale della tortura*, cit., § 5.1.



essenza *violazione del corpo* della vittima, prima ancora che della sua anima. In quest'ottica, meritevole di consenso appare la scelta della proposta n. 979 di collocare la nuova norma in coda all'art. 593 c.p.; e forse ancora più convincente potrebbe risultare la scelta di anticipare la nuova o le nuove norme subito dopo quelle che disciplinano le lesioni personali, e dunque dopo l'attuale art. 583-*quater* c.p.

## 9.2. *La norma qui proposta.*

In conclusione, una possibile soluzione normativa, che sottopongo a mia volta al vaglio critico della Commissione limitandomi – come chiarito sin dal principio – ai soli profili attenenti alla formulazione del precetto e della sanzione, potrebbe essere congegnata come segue.

“ART. 593-*bis* [ovvero: ART. 583-*quinques*]. (*Tortura*). – Chiunque intenzionalmente infligge a una persona una grave sofferenza fisica o mentale, ulteriore rispetto a quella che deriva dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti, al fine di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o di fare pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da tre [ovvero: quattro] a dieci anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da otto a quattordici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.”

“ART. 593-*ter* [ovvero: ART. 583-*sexies*]. (*Tortura commessa da un pubblico ufficiale o un pubblico servizio*). – Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle proprie funzioni, commette il fatto previsto nell'articolo precedente è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace l'incaricato di pubblico servizio che commette il fatto nell'esercizio del proprio servizio.

Sei dai fatti previsti dai commi precedenti deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da sette a quattordici anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da dieci a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da quindici a ventiquattro anni”.

